

REGOLAMENTO (CE) N. 1012/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2009

recante fissazione, per l'esercizio contabile 2010 del FEAGA, del tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisto, magazzinaggio e smercio delle scorte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri ⁽²⁾, la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti è calcolata secondo le modalità definite nell'allegato IV del medesimo regolamento, sulla base di un tasso di interesse uniforme per la Comunità.
- (2) Il tasso d'interesse uniforme per la Comunità corrisponde alla media dei tassi Euribor a termine di tre mesi e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui all'allegato IV, punto I.1, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006, cui si applica rispettivamente una ponderazione di un terzo e di due terzi. Tale tasso deve essere fissato all'inizio di ogni esercizio contabile del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),
- (3) Tuttavia, se il tasso d'interesse comunicato da uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme fissato per la Comunità, a tale Stato membro si applica un tasso di interesse specifico, a norma dell'allegato IV, punto I.2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006.

(4) Peraltro, a norma dell'allegato IV, punto I.2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine specificati al primo comma, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari allo 0 %. Qualora uno Stato membro dichiari di non aver sostenuto spese per interessi non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento, a detto Stato membro si applica il tasso di interesse uniforme fissato dalla Commissione. Danimarca, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, e Romania hanno dichiarato di non aver sostenuto spese per interessi non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento.

(5) In base alle comunicazioni effettuate dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l'esercizio contabile 2010 del FEAGA tenendo conto dei vari fattori.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti d'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2010 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, definiti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento sono così fissati:

- a) 0,0 % per il tasso di interesse specifico da applicare a Cipro e in Estonia;
- b) 0,5 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Germania e in Finlandia;
- c) 0,6 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Irlanda, in Italia e in Svezia;
- d) 1,0 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Austria;

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

- e) 1,1 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Belgio;
- f) 1,5 % per il tasso di interesse uniforme per la Comunità da applicare agli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
